



Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Atto del Governo 484

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	484	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare	
Norma di delega:	Articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154	
Numero di articoli:	21	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	13/12/2017	13/12/2017
annuncio:	13/12/2017	13/12/2017
assegnazione:	13/12/2017	13/12/2017
termine per l'espressione del parere:	11/02/2018	11/02/2018
Commissione competente:	9ª Agricoltura e produzione agroalimentare e 5ª Bilancio	XIII Agricoltura e V Bilancio

Contenuto

L'**articolo 1**, relativo al riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ripete quanto già previsto a legislazione vigente, in ordine alla definizione di *ente di diritto pubblico non economico*, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotato di *autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile*, chiamato, con una specifica di carattere innovativo, ad operare sulle base dei principi di *trasparenza, economicità ed efficienza* (commi 1 e 2). Viene, altresì, confermato che l'Agenzia ha sede legale a Roma ed una sede di collegamento con l'Unione europea: è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, (viene, a tal fine, richiamato erroneamente il comma 4, invece del comma 3 dell'articolo 11), e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (commi 5, 6 e 7). Hanno, invece, carattere innovativo le previsioni di cui al comma 3, secondo le quali l'**Agenzia assicura la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore** e quelle di cui al comma 4 secondo le quali **l'amministrazione è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale**.

L'art. 2 disciplina le **funzioni di Agea** che sono quelle di:

- **organismo pagatore nazionale**

Secondo quanto prescrive l'art. 7 del reg. (UE) n.1306/2013, gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le **spese** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Le spese di cui all'articolo 4 sono le spese del **FEAGA**. Le spese di cui all'articolo 5 sono le spese del **FEASR**.

Il FEAGA finanzia le seguenti spese:

- a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
- d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il **FEASR** è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo

sviluppo rurale.

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

- a) i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;
- b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
- c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

• organismo di coordinamento

L'art. 7, par. 4 del reg. (UE) n.1306/2013 prevede che, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
- b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
- c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

Particolarmente innovativo quanto previsto nel **comma 3** secondo il quale Agea assicura il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'**Allegato I** del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun **funzionario** abbia contemporaneamente più **incarichi** in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione sulle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Si prevede, inoltre, che il bilancio dell'Agenzia contenga due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento e una per l'organismo pagatore, che costituiscono due distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

L'Allegato I cui si fa riferimento prevede, infatti, relativamente alle risorse umane che l'organismo pagatore garantisca:

- ii) una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario;

• svolgimento delle funzioni prima assegnate ad Agecontrol

Si richiama, a tal fine, il [decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22](#) che ha attribuito ad Agecontrol per conto di Agea lo svolgimento delle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Si valuti la necessità di richiamare ulteriori disposizioni normative al fine di identificare nominativamente tutte le funzioni attualmente assegnate ad Agecontrol che vengono trasferite ad Agea con il provvedimento in esame.

L'Analisi tecnico-normativa richiama, infatti, ulteriori funzioni oltre quelle citate, facendo riferimento ai controlli di "secondo livello" previsti nei confronti dei soggetti ai quali Agea ha delegato specifici compiti e servizi e ai controlli "ex post" attribuiti ai sensi del [regolamento \(CEE\) 21 dicembre 1989, n. 4045](#), volti ad

accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia.

Il comma 5 chiarisce affermando che Agea prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi che afferivano all'AIMA.

L'**articolo 3** definisce meglio le **funzioni dell'organismo di coordinamento**.

Al **comma 1** attribuisce, a tal fine, all'Agea:

a) le **funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento**, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al **FEAGA e al FEASR**.

Al riguardo si fa riferimento alle funzioni assegnate dall'art. 7, co. 4, del Reg. (UE) n.1306/2013 (prima riportate) e quelle di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 mentre non vengono richiamate quelle relative al Fondo europeo per lo sviluppo rurale.

Viene, invece, affidata al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** confermando una disposizione già vigente, la competenza, nell'ambito del Comitato dei fondi agricoli della spesa, all'**attività di monitoraggio della spesa** nell'ambito della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisioni di liquidazione dei conti.

b) la **rendicontazione** all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti.

Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione europea alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si provvede mediante assegnazione dei fondi occorrenti sull'apposito fondo di tesoreria

c) le **funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)**, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 105/2013](#);

d) la definizione del **modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori**.

Il **comma 2** attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere **un'applicazione uniforme** della normativa europea, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli altri organismi; il **comma 3** prevede che in caso di inadempimento o ritardo da parte degli stessi organismi pagatori, venga prevista l'applicazione della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), *senza richiamare l'articolo di riferimento (che peraltro viene individuato nella relazione illustrativa nell'articolo 8, comma 3)*.

L'articolo richiamato fa riferimento al potere sostitutivo di cui lo Stato può farsi promotore in caso di inadempimento delle regioni o degli enti locali, provvedendo, se del caso, alla nomina di un Commissario.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'Agenzia effettuare anticipazioni di cassa per permettere di pagare gli aiuti europei; a tal fine è tenuto a considerare l'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori sono inseriti nel sistema della tesoreria unica.

Il **comma 5** enuclea **ulteriori compiti di coordinamento**:

a) gestione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compreso il sistema informativo geografico (GIS);

b) gestione del fascicolo aziendale;

c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;

d) gestione del registro nazionale dei titoli all'aiuto;

e) gestione del Registro nazionale dei debiti;

f) vigilanza sull'esecuzione dei controlli *ex-post*;

g) esecuzione dei controlli *ex post* di cui alla lett. f) già svolti da Agecontrol assicurando la necessaria separazione rispetto alle funzioni di vigilanza;

h) coordinamento dei controlli relativamente all'osservanza delle norme di commercializzazione dei

prodotti ortofrutticoli;

i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lett. h) già svolti da Agecontrol, assicurando la separazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui di cui alla stessa lettera h);

l) predisposizione dei dati relativi alle comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i produttori, in qualità di autorità unica nazionale;

m) aggiornamento della Banca dati degli operatori ortofrutticoli;

n) predisposizione di dati concernenti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;

o) adempimenti in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

p) promozione delle attività di competenza delle regioni in relazione all'attività dei centri di assistenza agricola.

Si osserva, al riguardo, che la maggior parte delle competenze di Agecontrol sono state attribuite ad Agea in qualità di organismo di coordinamento.

Nel caso le stesse afferiscano a funzioni di controllo, si potrebbe valutare la possibilità di configurare una funzione relativa al controllo autonomo rispetto a quelle di coordinamento e di pagamento.

L'articolo 4 individua le **funzioni dell'organismo pagatore**.

Esse sono legate a:

- gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA e dal FEASR;
- i compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie;
- gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti;
- l'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo;
- l'attuazione degli adempimenti relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP).

Il **comma 2** prevede che l'Agenzia istituisca presso le regioni di competenza **sportelli operativi**, anche utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione di Agecontrol.

Il **comma 3** prevede che l'Agenzia possa avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola.

L'**articolo 5** prevede che gli **organismi pagatori già istituiti** hanno facoltà di continuare ad operare, mentre per le regioni che ne sono sprovviste potranno esserne costituiti di nuovi conformi ai criteri e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad Agea tutte informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema nazionale (SIAN).

L'**articolo 6** definisce riproduce quasi integralmente quanto previsto dall'art. 3-*bis* del D.L.gs. 185/1999 in merito alla costituzione e al funzionamento dei **Centri autorizzati di assistenza agricola**. Tra le principali novità quella relativa alla **costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale in formato elettronico** e la soppressione della disposizione secondo cui gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri autorizzati.

L'**articolo 7** definisce gli organi dell'Agenzia. Sono tali:

a) il **Direttore**, individuato a seguito di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. E' nominato con decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta ed incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro;

b) il **Collegio dei revisori dei conti**, composto da 3 membri effettivi e due supplenti e presieduto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 prevede che il **Direttore** rappresenti legalmente l'Agenzia, ne sia responsabile e ne coordini le funzioni.

L'articolo 9 disciplina le funzioni del **Comitato tecnico**. Il comma 1 ne prevede la costituzione mentre il comma 2 ne disciplina la composizione. Il comma 3 prevede che il Comitato esprima pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento; decorso il termine di venti giorni, è possibile prescindere dal parere.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definite **le modalità attuative del Sistema informativo agricolo nazionale**, al fine di armonizzare i sistemi operativi regionali con quelli nazionali.

Si rileva, al riguardo, che non risulta manifesto il collegamento tra tale disposizione e le funzioni del Comitato tecnico disciplinate dall'articolo in esame.

L'articolo 10, relativo all'**entrate** dell'Agenzia, ha contenuto pressoché equivalente a quello contenuto nell'[art. 7 del D.Lgs. n.185/1999](#). Le entrate derivano dalle assegnazioni a carico dello Stato, dalle somme di provenienza europea e dai preventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

L'articolo 11, relativo all'**ordinamento contabile**, è sostanzialmente equivalente all'art. 8 del D.Lgs. 185/1999, salvo per il fatto che i bilanci preventivi e consultivi risultano adottati dal Direttore e non più dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 12 prevede che siano adottati, su proposta del Presidente e non più del Consiglio di amministrazione, lo Statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e il regolamento del personale.

L'articolo 13 riprende quanto già stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 185/1999 prevedendo che l'Agenzia è dotata di un **Fondo** costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. Leggermente diverso il comma 2 dove si fa genericamente riferimento al fatto che nella dotazione sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento di Agea mentre nel testo dell'art. 11 si fa riferimento solo a quelle necessarie per assicurare l'esecuzione da parte del SIAN dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni europee.

L'articolo 14 conferma che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita la vigilanza sull'Agenzia e ne declina, in maniera innovativa, le modalità. In primo luogo l'Agenzia è chiamata a presentare annualmente al Ministro, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio. Ai sensi del comma 3 è previsto che il Ministro può decidere di nominare un commissario per la gestione dell'Agenzia per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo Statuto.

Si fa presente, al riguardo, che si fa riferimento al Ministero e non al Ministro, come sarebbe più opportuno, per individuare le modalità di esercizio della vigilanza.

L'articolo 15 prevede in maniera innovativa che l'Agenzia svolga le funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tale sistema è utilizzato per la gestione dei servizi attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia può avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il Titolo II prevede la **soppressione di Agecontrol S.p. A.** e il **trasferimento di funzioni ad Agea.**

L'articolo 16 individua la decorrenza degli effetti della soppressione dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale nei ruoli di Agea, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle risorse finanziarie e strumentali di Agecontrol.

L'articolo 17 disciplina l'**inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea.** A tal fine,

è richiesto il superamento di una procedura di selezione destinata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale da ricoprire e alla verifica di esperienza maturata. La procedura deve essere completata entro tre mesi dalla pubblicazione della tabella di comparazione definita con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il personale che ottiene una valutazione positiva è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia.

Dalla data di inquadramento al personale di Agecontrol si applica:

a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al personale dell'Agenzia, salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il trattamento complessivo e quello percepito alla data di entrata in vigore della delega, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a concorrenza del trattamento fondamentale;

b) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

L'**articolo 18** prevede che gli **organi di Agecontrol** restino in carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Gli organi in carica alla data della soppressione delliberano il bilancio di chiusura, lo trasmettono ad Agea che ne informa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia, il Direttore di Agea provvede alla chiusura del bilancio della società. Agli organi della società sono corrisposti emolumenti fino alla data di soppressione, dopo tale momento ai predetti organi spetta solo il rimborso delle spese.

L'**articolo 19** disciplina la **dotazione organica dell'Agenzia**. Viene previsto, al riguardo, che nel momento in cui si procede con decreto all'inquadramento in ruolo del personale di Agecontrol, la dotazione organica dell'Agea sarà pari al numero dei presenti in servizio unitamente al personale di Agecontrol transitato in Agea. Nei tre anni successivi si provvede a ridurre progressivamente la dotazione organica in misura pari al 50% delle unità di personale collocate in quiescenza. La dotazione organica finale sarà quella risultante al termine del triennio. Il rapporto di lavoro è quello disciplinato dal [decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#), recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il regime previdenziale è quello applicabile agli enti pubblici non economici.

L'**articolo 20** reca **disposizioni transitorie e finali**.

Il direttore *pro tempore* all'entrata in vigore del provvedimento in esame resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato (comma 1).

Il Direttore dell'Agenzia propone lo schema di Statuto entro sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento in esame (comma 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico (comma 3).

L'articolo 21 contiene talune **abrogazioni**.

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento risultano allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico finanziaria, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolazione.

Conformità con la norma di delega

La [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (c.d. collegato agricolo) ha previsto, all'articolo 15, una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il riordino, tra l'altro, degli enti, delle società e delle agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere d) ed e).

Le lettere richiamate prevedono rispettivamente:

- riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'[articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194](#), nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi:
 - sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale;
 - modello organizzativo omogeneo;

- uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
- uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.

La riorganizzazione è stata chiamata a favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#) (lettera d));

- riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche **assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore**, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA (lettera e)).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 577

Camera: Atti del Governo n. 481

19 dicembre 2017

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura

st_agricoltura@camera.it - 066760-3610

 CD_agricoltura